

prelevamento che fosse stato operato sul fondo di integrazione al compimento del 60° anno, rimarrà immutato.-

L'indennità di anzianità potrà invece essere liquidata in con tanti all'impiegato, all'atto del suo collocamento fuori ruolo.- In tale posizione l'impiegato mantiene le funzioni precedentemente di si mpeguate.-

Ciò premesso, occorre precisare quale è il trattamento economico da usarsi a coloro che, in applicazione dell'art. 42 del Regolamento per il personale, vengono trattiene in servizio con la stipulazione di un nuovo contratto.-

A tal fine, il Direttore Generale propone che a detto personale venga corrisposto, a titolo di compenso massimo per le sue prestazioni, uno stipendio pari alla differenza tra quello percepito dall'impiegato stesso, all'atto del suo collocamento fuori ruolo, e la rendita a lui liquidata, in base all'art. 65 del Regolamento per il personale (attualmente per gli impiegati con almeno 20 anni di servizio corrisponde ad un terzo) oltre agli altro emolumenti accessori che non sono stati presi in considerazione per la determinazione della rendita suaccennata (indennità famiglia, assegni familiari, tredicesima mensilità, ripartizione utili e gratifiche semestrali).-

Coloro i quali, invece, allo scadere del 60° anno di età, cessassero definitivamente dal servizio, potrebbero essere riassunti, ove ciò sia ritenuto utile nell'interesse del servizio, con un contratto ex novo, alle condizioni economiche suaccennate. In questo caso gli impiegati dovranno lasciare le loro funzioni per essere posti a disposizione del Direttore Generale per incarichi speciali.- Il posto lasciato sarà messo a disposizione per le promozioni.-

Con l'occasione propone al Comitato e al Consiglio di aumentare dal 4 al 5% il tasso d'interesse sulle somme accantonate presso l'Istituto, relative al trattamento di quiescenza del personale trattenuto fuori ruolo.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso